

ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RILEVAZIONE DEMOSCOPICA E RELATIVA SUPERVISIONE PRESSO IL SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Premesso che:

- La Città metropolitana di Bologna tramite il Servizio Studi e Statistica per la Programmazione strategica realizza studi e ricerche a carattere demoscopico, a supporto degli Organi di governo e degli uffici dell'Ente, dei Comuni e delle loro forme associative, delle altre amministrazioni e istituti di ricerca dell'area metropolitana, nonché della Regione Emilia-Romagna e delle società da essi partecipate;
- lo svolgimento di tali indagini demoscopiche, consistente nella somministrazione di un questionario (intervista), si avvale prevalentemente del sistema di rilevamento telefonico, assistito dall'utilizzo del computer (CATI - Computer Assisted Telephone Interview), ma può anche avvenire nelle diverse modalità di rilevazione scientificamente comprovate (intervista diretta, informatica, etc.);
- in funzione dell'entità e delle caratteristiche specifiche della rilevazione inerente ciascuna indagine, la Città metropolitana di Bologna necessita di operatori esterni che svolgano il servizio di rilevazione demoscopica e quello di supervisione delle operazioni di rilevazione;
- per servizio di rilevazione demoscopica si intende la somministrazione di appositi questionari (interviste) ad un campione di cittadini, nonché il caricamento informatico dei dati acquisiti, mediante l'utilizzo di apposito applicativo informatico o altre modalità di volta in volta individuate. Per servizio di supervisione si intende altresì il controllo tecnico e il coordinamento operativo delle operazioni di rilevazione nel loro complesso;
- tali servizi sono di seguito denominati "*servizi di rilevazione demoscopica*"

Il Dirigente del Servizio Studi e Statistica per la Programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna rende noto quanto segue:

1. Oggetto

1. Il presente avviso pubblico è volto alla creazione di un elenco dei soggetti disponibili allo svolgimento dei servizi di rilevazione demoscopica e relativa supervisione presso il Servizio Studi e Statistica per la Programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna, così come descritto e per le ragioni espresse in premessa, elenco che sarà approvato con apposito atto dirigenziale.

2. Tale elenco, diviso in rilevatori e supervisori, sarà utilizzato dalla Città metropolitana per individuare i soggetti a cui affidare i servizi di rilevazione presso il Servizio Studi e Statistica per la Programmazione strategica secondo principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

3. Di regola, ogni anno, la Città metropolitana di Bologna procederà all'aggiornamento dell'elenco previo avviso pubblico. In ogni momento, tuttavia, in base alle necessità riscon-

trate dal Servizio, potrà essere pubblicato un avviso finalizzato alla raccolta di ulteriori dichiarazioni di disponibilità finalizzate ad integrare l'elenco esistente; parimenti, l'elenco è sempre aperto all'iscrizione di soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 che ne facciano richiesta.

2. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità

1. La dichiarazione di disponibilità, redatta secondo modello allegato al presente avviso, e indirizzata al Dirigente del servizio Studi e Statistica per la Programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna, deve essere presentata al Protocollo generale (Via Zamboni 13, Bologna) in orario di ufficio o spedita a mezzo posta¹,

entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2016

al seguente indirizzo:

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Protocollo generale
VIA ZAMBONI, 13 – 40126 BOLOGNA**

2. Per coloro che sono in possesso di **firma digitale** la dichiarazione può essere spedita, mediante invio telematico, alla casella di posta elettronica istituzionale e certificata della Città metropolitana, cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it ; in tal caso la dichiarazione deve essere compilata su supporto informatico e firmata digitalmente.

3. Assieme alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentato il curriculum professionale dell'interessato, redatto secondo lo schema pubblicato e allegato sub B al presente avviso.

4. Non saranno ammesse le dichiarazioni presentate con diverse modalità e presentate oltre i termini previsti.

5. Le dichiarazioni dell'interessato, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per le finalità previste dal presente avviso, sono soggette alla responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità.

3. Requisiti di ammissione all'Elenco.

¹ L'articolo 10 del Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e amministrazione digitale, ultravigente ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, prevede che: "1. Salvo diversa previsione, nei procedimenti in cui sia previsto un termine a pena di decadenza, si considerano presentate nei termini le domande inviate come segue:

- se spedite per posta fa fede il timbro postale;

- se spedite a mezzo fax fa fede la data e l'ora risultante dall'apparecchiatura ricevente dell'Ente;

- se spedite con posta elettronica certificata fa fede la data e l'ora di invio;

- se spedite con posta elettronica semplice fa fede la data di protocollazione.

2. Le domande inviate nei termini di cui al comma precedente devono comunque pervenire in tempo utile per essere prese in considerazione, tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento, e purché ciò non comporti un eccessivo aggravamento del procedimento medesimo. I bandi, avvisi o atti assimilabili possono specificare il termine trascorso il quale le domande non vengono prese in considerazione, nonché le diverse modalità di presentazione delle domande, rispetto a quelle previste nel presente regolamento".

1. Sulla base di specifica istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, sono ammessi all'elenco i soggetti con i seguenti requisiti:

- assolvimento dell'obbligo scolastico (o equiparato);
- conoscenza della lingua italiana;
- conoscenza dell'uso del pc e dei principali applicativi;
- età ricompresa fra 18 e 65 anni;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio.

2. Non sono ammessi all'inserimento nell'elenco i soggetti che versano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. N. 50/2016 riportato in chiusura¹.

3. I requisiti e gli stati di cui al comma precedente devono sussistere al momento della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, nel momento dell'eventuale affidamento del servizio e per tutto il tempo di esecuzione del contratto.

4. Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco avviene a richiesta dell'interessato o, per giustificati motivi, con specifico provvedimento della Città metropolitana di Bologna.

2. Ogni soggetto ha diritto di revocare, in forma scritta, la dichiarazione di disponibilità, richiedendo contestualmente la cancellazione del proprio nominativo e dei dati relativi dall'elenco. L'interessato non sarà contattato per lo svolgimento di servizi di rilevazione dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

3. La Città metropolitana, con provvedimento motivato del Dirigente scrivente, procederà alla cancellazione di uno o più nominativi dall'elenco in caso di:

- perdita dei requisiti e degli stati indicati come condizioni di ammissibilità di cui all'art.3
- inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente stabilite;
- violazione dell'obbligo di diligenza nello svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso contrattualmente stabiliti, in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni di rilevazione;
- diniego reiterato per tre volte consecutive, anche a distanza di tempo, della propria disponibilità allo svolgimento dei servizi indicati nel presente avviso.

5. Criteri di selezione per lo svolgimento dei servizi di rilevazione

1. Il Dirigente competente, o un suo delegato, in relazione a ciascuna ricerca demoscopica in programma, sulla base del curriculum presentato ed eventualmente attraverso un colloquio con l'interessato, individuerà, tra i nominativi dell'elenco, l'interessato/i più idoneo/i allo svolgimento dei servizi di rilevazione e/o supervisione, in relazione ai contenuti e alla complessità dell'indagine da svolgere.

2. Ai fini dell'individuazione saranno, in particolare, oggetto di valutazione:

- le precedenti esperienze svolte in organizzazioni pubbliche e private con compiti analoghi;
- la disponibilità temporale e la flessibilità oraria.

3. Nell'individuazione dei rilevatori, il Dirigente applicherà un criterio di rotazione.

4. Nell'individuazione dei soggetti inseriti nell'elenco per l'affidamento del servizio di supervisione dell'attività di rilevazione saranno altresì oggetto di valutazione:

- La capacità di coordinamento delle risorse umane desunta dalle precedenti esperienze professionali svolte;
- La conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla gestione delle situazioni d'emergenza (es. antincendio) e/o di primo soccorso.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli interessati presenti nell'elenco saranno contattati telefonicamente. Nel caso in cui il Dirigente ritenga necessario un colloquio preliminare fra due o più interessati presenti nell'elenco, comunicherà in forma scritta la data e il luogo e redigerà al termine delle operazioni un verbale con indicazione delle persone individuate

6. Con apposita determinazione dirigenziale, riferita a ciascuna indagine demoscopica, si affiderà direttamente il servizio ai soggetti come sopra individuati.

6. Contratto di servizio per la rilevazione demoscopica e la supervisione

1. L'accettazione da parte del/i soggetto/i individuato/i a collaborare con la Città metropolitana di Bologna avviene con la sottoscrizione di un contratto d'opera disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, predisposto dai competenti uffici.

2. Oggetto del contratto è la rilevazione demoscopica mediante la somministrazione di appositi questionari (interviste) ad un campione di cittadini, nonché il caricamento informatico dei dati risultanti, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo informatico o altre modalità di volta in volta individuate nel contratto. Nel caso di affidamento del servizio di supervisione, anche assieme a quello di rilevazione demoscopica, oggetto del contratto è il controllo tecnico e il coordinamento operativo delle operazioni di rilevazione nel loro complesso.

3. Nel contratto sarà comunque previsto, a carico dell'Ente, un percorso formativo specifico propedeutico allo svolgimento del servizio ed una attività di informazione in materia di sicurezza sul lavoro.

4. I rilevatori opereranno in apposita struttura individuata dalla Città metropolitana dalle ore 17,00 alle ore 21.00, dal lunedì al venerdì e, per indagini particolari, se previsto specificamente nel contratto, in orario di ufficio, dalle ore 9,00 alle ore 17.00, ed il sabato dalle 9 alle 13.

5. Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di rilevazione telefonica sarà definito per ogni indagine in base alle specifiche caratteristiche della stessa, alla sua complessità, ed alle modalità della rilevazione, e sarà indicato nella determinazione dirigenziale di affidamento del servizio. Nel contratto saranno indicati i compiti dell'affidatario, le relative modalità di svolgimento, e i corrispettivi previsti. Al termine del contratto, la liquidazione del corrispettivo avverrà sulla base dei compiti effettivamente svolti.

6. Il corrispettivo per il servizio di supervisione è indicato di norma in Euro 45 lordi per ogni giornata di rilevazione. Le determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio potranno individuare altre somme in relazione alle specifiche caratteristiche dell'indagine di volta in volta in oggetto.

7. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati in sede di presentazione della propria dichiarazione di disponibilità, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle attività di costituzione dell'elenco delle persone interessate di cui ai precedenti articoli.

2. Il trattamento avverrà a cura del personale del Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana di Bologna, appositamente incaricato dal Dirigente dello stesso Servizio, responsabile del trattamento, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali del presente

avviso; il mancato conferimenti in tutto o in parte escluderà l'ammissibilità della dichiarazione di disponibilità. L'Elenco verrà pubblicato sul Sito istituzionale dell'Ente.

3. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di tutela dei dati personali, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Città metropolitana di Bologna, Servizio Studi e Statistica per la Programmazione strategica – Via Zamboni, 13, 40126 – Bologna nelle persone dei funzionari Monica Mazzoni, Maria Angiola Galligani, Paola Varini, Fabio Boccafogli, Licia Nardi, Responsabili del trattamento.

8. Informazioni sull' avviso

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Studi per la Programmazione della Città metropolitana di Bologna, dottor Giacomo Capuzzimati,
mail: giacomo.capuzzimati@cittametropolitana.bo.it
telefono:.051.6598572 – 051.6598993

Il termine di conclusione del procedimento (da intendersi con l'atto di costituzione dell'elenco) è di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di interesse.

9. Pubblicità

Il Presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio telematico dal _____ al _____, con il modello di dichiarazione di interesse e di curriculum.

E' altresì inserito nel Sito istituzionale dell'Ente².

Bologna, _____

**Il Direttore generale
Dottor Giacomo Capuzzimati**

Allegati

- B. Modello domanda
- C. Modello curriculum

ⁱ **Art. 80. (Motivi di esclusione)** (Dlgs. N. 50/2016, *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'arti-

² <http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/>

colo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di con-

trattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla della pena principale. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.